



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli

Rubrica "Formare Informando"

ovvero Agenda un po' insolita per appunti mica tanto frettolosi

con il gradito contributo del Centro Studi di Diritto del Lavoro, Legislazione Sociale e Diritto Tributario "RAFFAELLO RUSSO SPENA" del CPO di Napoli

N° 31/2016

Napoli 3 Ottobre 2016 (*)

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
nell'ambito di questa collaudata e gradita iniziativa editoriale di
comunicazione e di immagine, collegata alla instancabile attività di
informazione e di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

Oggi parliamo di.....

NULLO IL PATTO DI PROVA APPOSTO AL CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO SE IL DIPENDENTE HA GIÀ SVOLTO LE MEDESIME ATTIVITÀ IN FAVORE DELLO STESSO SOGGETTO ATTRAVERSO DIVERSI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE A PROGETTO.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 17921 DEL 12 SETTEMBRE 2016

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 17921 del 12 settembre 2016**, ha statuito che **il patto di prova, inserito all'interno del contratto di lavoro subordinato, è da ritenersi nullo se la "sperimentazione" fra le parti è già avvenuta, per la medesima attività lavorativa, attraverso precedenti contratti di collaborazione a progetto.**

Nel caso in disamina, un dipendente, in servizio presso un Ente di formazione, veniva licenziato per **mancato superamento del periodo di prova**. Il prestatore impugnava l'atto di recesso, per illegittima apposizione del patto di prova, in quanto fra le medesime parti contrattuali erano già stati posti in essere vari contratti di **collaborazione a progetto**, per la durata complessiva di **due anni**, aventi ad oggetto **identiche attività lavorative**.

Orbene gli Ermellini, aditi in ultima battuta dal datore di lavoro per dirimere i contrasti dei gradi di merito, nel confermare integralmente il deliberato della

Corte territoriale, hanno evidenziato che **la finalità del patto di prova è di tutelare l'interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentarne la convenienza sicché detta causa risulta insussistente ove la verifica sia già intervenuta, con esito positivo, per le medesime mansioni, in virtù di prestazioni rese dal lavoratore, per un congruo lasso di tempo, a favore dello stesso datore di lavoro.**

Pertanto, atteso che nel caso *de quo* **il prestatore aveva svolto le medesime attività, in favore dello stesso datore di lavoro, nei due anni precedenti l'assunzione, attraverso contratti di lavoro a progetto,** i Giudici di Piazza Cavour hanno rigettato il ricorso confermando la **nullità del patto di prova** apposto al contratto di lavoro subordinato.

È LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE DEL PORTIERE D'ALBERGO SE SOTTRAE I QUOTIDIANI DESTINATI ALLA CLIENTELA.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 17914 DEL 12 SETTEMBRE 2016

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 17914 del 12 settembre 2016**, ha statuito la **legittimità di un licenziamento disciplinare** di un addetto ai **servizi di portineria** di un hotel di lusso per aver **sottratto**, ripetutamente, alcuni **quotidiani** destinati alla clientela.

Nel caso in specie, il lavoratore aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli a seguito dei ripetuti reclami dei clienti dell'albergo che avevano dato impulso ad una indagine interna. All'uopo, il portiere si era difeso esponendo che invero, la **sottrazione era diretta allo scambio** di alcune copie di quotidiani con l'edicola sita nei pressi dell'hotel, con altrettante copie di altre testate giornalistiche, al fine di garantire maggiore varietà ai clienti. All'uopo, invocava altresì, la **mancanza di proporzionalità** tra i fatti contestati e la sanzione.

Soccombente in entrambi i primi gradi del giudizio, il portiere ha adito la Suprema Corte e, nel contempo, la società datrice ha dichiarato **l'inesistenza di alcuna prassi di cambio** in edicola dei quotidiani acquistati.

Orbene, **la Suprema Corte ha rigettato il ricorso** e confermato l'esito del giudizio di merito. Al riguardo, hanno continuato gli Ermellini, è decisivo il rilievo del carattere altamente fiduciario del rapporto tra la società e gli addetti alla portineria, delegati dal datore di lavoro all'accoglienza della clientela ed al soddisfacimento delle sue prime esigenze.

La sottrazione di beni aziendali, ripetuta nel tempo, mina in radice l'affidamento del datore di lavoro, in quanto oltre a rilevare sul piano degli obblighi fondamentali del rapporto, si riflette negativamente sull'immagine del datore di lavoro, appartenente ad un gruppo societario che gestisce alberghi di lusso.

IL NOMEN IURIS NON E' DETERMINANTE AI FINI DELLA QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

CORTE DI CASSAZIONE - SENTENZA N. 18593 DEL 22 SETTEMBRE 2016

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 18593 del 22 settembre 2016**, ha ritenuto lavoro subordinato una prestazione ancorché fosse stata, dalle parti, inquadrata nello schema associativo-collaborativo.

Nel caso in commento, la Corte d'Appello dell'Aquila, in parziale riforma del Tribunale di Pescara, pur confermando parte del periodo prescritto, condannava l'Associazione Regionale difesa dei consumatori al pagamento di una somma di danaro oltre a rivalutazione ed interessi.

Tale rapporto, avuto riguardo alle concrete modalità d svolgimento ed alle mansioni svolte (segretaria e ragioniera inquadrabile nel quarto livello funzionale del contratto di riferimento), veniva dalla Corte ritenuto di natura subordinata e non una collaborazione volontaria per finalità istituzionali.

Nel caso *de quo*, gli Ermellini, nel confermare la natura subordinata del rapporto intercorso, hanno ribadito che l'esatta qualificazione giuridica del rapporto spetta al giudice di merito. In tale circostanza, è stata ritenuta corretta la conversione di un rapporto di natura associativa, ed a titolo gratuito, in rapporto di lavoro subordinato, dando rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro intercorso fra le parti a prescindere dal *nomen iuris* adottato.

NULLA LA NOTIFICA DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO SE EFFETTUATA NELLE MANI DELLA COGNATA IN LUOGO DIVERSO DALL'ABITAZIONE DEL CONTRIBUENTE, SEBBENE TRATTASI DELLO STESSO INDIRIZZO.

CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE TRIBUTARIA - SENTENZA N. 18202 DEL 16 SETTEMBRE 2016

La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria -, **sentenza n° 18202 del 16 settembre 2016**, ha statuito che **è considerata nulla la notifica della cartella di pagamento consegnata, all'indirizzo e numero civico del contribuente, ma alla cognata dello stesso, dimorante in un diverso appartamento dello stesso fabbricato.**

Nel caso di specie, i Giudici di Piazza Cavour, ribaltando il precedente giudizio dei Giudici Territoriali, hanno accolto le doglianze di un contribuente che aveva impugnato l'intimazione di pagamento per IRPEF preceduta da una irrituale notifica.

Gli Ermellini hanno, ancora una volta, ribadito che, **quando la notifica non avviene in mani proprie, il destinatario va ricercato, ex art. 139 C.P.C., nella casa di abitazione ovvero dove ha l'ufficio, esercita l'industria o il commercio.** Nel caso in cui non venga trovato in tali luoghi, l'atto può essere consegnato, **ivi**, a persona di famiglia o adibita alla casa, all'ufficio o all'azienda. Ne consegue che il presupposto per l'esecuzione di una notificazione valida con tali modalità, è che la consegna avvenga nella casa di abitazione ovvero presso il domicilio del notificando, mentre se essa avviene in luoghi diversi, diventa irrilevante il rapporto tra il consegnatario e la persona cui l'atto è destinato e la notificazione deve considerarsi, in ogni caso, nulla.

In *nuce*, per la S.C., **la notifica mediante consegna al familiare del destinatario è infatti assistita da presunzione di ricezione esclusivamente se avvenuta presso l'abitazione dello stesso destinatario, ex adverso**, se effettuata presso l'abitazione del familiare, non può, in alcun modo, essere considerata ritualmente valida.

INTEGRA LA GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO IL DIPENDENTE CHE ANZICHE' ASSISTERE IL DISABILE USUFRUISCE DEL RELATIVO PERMESSO PER ALTRE FINALITA'.

CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 17968 DEL 13 SETTEMBRE 2016

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 17968 del 13 settembre 2016**, ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa comminato ad una lavoratrice che aveva scientemente utilizzato i permessi per assistenza di un disabile per motivi di studio.

Nel caso in commento, la Corte d'Appello di Venezia, confermando la pronuncia di primo grado, respingeva l'impugnativa di licenziamento della dipendente del Comune di Villafranca di Verona. Nell'istruttoria era emerso che la lavoratrice aveva fatto un uso improprio dei permessi, utilizzandoli per seguire dei corsi universitari a Milano. Circostanza emersa nelle indagini della P.G., durante le attività di pedinamento e osservazione. Inoltre, quale aggravante, emergeva l'aspetto psicologico caratterizzato dalla consapevolezza dell'uso improprio, atteso che il lunedì e mercoledì utilizzava i permessi hand ed il martedì i permessi studio, tutti per la medesima finalità.

Nel caso *de quo*, gli Ermellini, dopo una breve disamina sui requisiti per beneficiare dei permessi "hand" e sul corretto uso degli stessi, hanno ricordato anche l'aspetto sociale di questo particolare istituto che vede coinvolto l'ente previdenziale, con la copertura economica e contributiva figurativa, ed anche il datore di lavoro su cui pende un costante sacrificio organizzativo. Inoltre, proprio per la caratteristica di questa tipologia di permessi, l'uso a scopo compensativo o di recupero delle energie per l'assistenza prestata non è contemplato dalla legge.

In conclusione, i supremi giudici, hanno ritenuto corretto il ragionamento logico giuridico della Corte d'Appello in merito al licenziamento per giusta causa, risultando evidenziato in modo chiaro l'aspetto sistematico e la preordinazione nell'uso improprio dei permessi, elementi tutti idonei ad integrare l'ipotesi di licenziamento per giusta causa.

Ad maiora

**IL PRESIDENTE
EDMONDO DURACCIO**

(*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.

Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!

***Ha redatto questo numero la Commissione Comunicazione Scientifica ed Istituzionale del CPO di Napoli composta da Francesco Capaccio, Pasquale Assisi, Giuseppe Cappiello, Pietro Di Nono e Fabio Triunfo.
Ha collaborato alla redazione il Collega Francesco Pierro***